



Prot. 3230/1600 Seg.
del 26.04.2023

**COMUNE DI
SAN MARCO D'ALUNZIO**
Città Metropolitana di Messina
Revisore dei Conti

Al Presidente del Consiglio
al Segretario Comunale
Al Responsabile Area Economico-Finanziaria

Verbale n. 18/2023 del 24/04/2023

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione n.273 del 20/04/2023, da sottoporre al Consiglio Comunale, avente ad oggetto "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2023 E PRESA D'ATTO DELLA REVISIONE INFRA-PERiodo PEF 2023."

L'anno 2023, il giorno 24 del mese di Aprile, il Revisore dei Conti Dott. Antonino Merillo, giusta nomina di cui alla deliberazione di C.C. n. 21 del giorno 23/07/2020, immediatamente esecutiva,

PREMESSO CHE

- l'Organo di revisione è tenuto — ai sensi dell'art. 239 del TUEL — ad esprimere un parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria e bilancio di previsione (e relativi allegati), con un espresso motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti;
- nell'ambito dei propri controlli, verifica il rispetto della procedura prevista da ARERA in sede di adozione del PEF, oltre che la coerenza delle previsioni del PEF con i dati contabili del bilancio, l'attendibilità della previsione di entrata e la congruità della spesa
- il parere non può essere equiparato all'attività di validazione prevista dalle deliberazioni di ARERA, in quanto la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;
- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;

VISTI

- la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e successive modificazioni ed integrazioni; in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021.
- la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati"

CONSIDERATO CHE

- a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

- che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;
- le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;
- che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

PRESO ATTO CHE

- per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;
- la richiamata Determina ha provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

PRECISATO CHE

- la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "pay as you through" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;
- il comma 651 dell'art. 1, della Legge 147/2013 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
- il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
- ai fini della semplificazione del calcolo delle tariffe TARI, il Comune di San Marco D'Alunzio non ha adottato la deroga di cui al comma 652 sopra richiamato, tralasciando di considerare i coefficienti di cui al D.P.R. n. 158/1999;
- i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF; con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

VISTO che l'elaborazione del PEF relativo all'anno 2023 è avvenuta avvalendosi della revisione infra-periodo, come ammessa dalle seguenti disposizioni:

- dagli articoli 8.5 e 8.6 della delibera n. 363/2021 di ARERA che individuano, quale motivazione alla base della revisione, situazioni che possono pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, a causa dell'inadeguatezza dei dati inseriti nel 2022, rispetto al nuovo contesto entro cui ci si trova ora ad agire;
- dall'articolo 4.7 dell'Allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, che consente all'ETC di presentare una revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria, quando accerta situazioni di squilibrio economico e finanziario;
- dall'articolo 28.4 del citato Allegato A, alla Deliberazione n. 363/2021 di ARERA che dispone che l'organismo competente, ossia dall'ETC se presente, possa decidere se procedere con la revisione, qualora individui circostanze straordinarie tali da mettere a rischio il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PEF medesimo o che possano arrecare pregiudizio agli equilibri di bilancio dei gestori;

ACCERTATO CHE

- ✓ il Comune di San Marco d'Alunzio ha già approvato il PEF TARI 2022/2025, con atto consiliare n.27 del 19 maggio 2022;
- ✓ la relativa validazione è stata rilasciata dal competente ETC con atto n.819 del 28 aprile 2022;
- ✓ Il Comune di San Marco d'Alunzio ha ritenuto necessario revisionare il PEF 2022/2025 relativamente all'anno 2023 poiché i costi di conferimento, rispetto alle previsioni, sono aumentati notevolmente;
- ✓ la validazione del PEF per l'anno 2023 da parte dell'Ente Territorialmente Competente SRR Messina Provincia S.C.p.A., è pervenuta con nota prot. 755 del 21.04.2023;

PRESO ATTO :

- ✓ Che è opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2023 dell'Ente Territorialmente Competente;
- ✓ che il PEF relativo all'anno 2023 ammonta ad € 338.072,00;
- ✓ che viene attribuito alle utenze domestiche il 72,36% del costo complessivo ed il restante 27,64% alle utenze non domestiche;

TENUTO CONTO dei pareri di regolarità amministrativa e contabile, entrambi espressi in data 20/04/2023 dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione n.273 del 20/04/2023, da sottoporre al Consiglio Comunale, avente ad oggetto "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2023 E PRESA D'ATTO DELLA REVISIONE INFRA-PERODO PEF 2023."

Il Revisore dei Conti

Dott. Antonino Merillo



